

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 dicembre 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, e la parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS/10550 del 28 novembre 2016, volto a verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, comma 1 lettera b), c), 23, comma 1, lettera p), art. 49 comma 1 lettera a), b), c), d), g), h), q), r), v, e art. 66 del Codice del Consumo, da parte della società ONE NETWORK SERVICES LTD. attiva nel settore della promozione e diffusione della criptomoneta denominata OneCoin, del Sig. Christian Leitner, *registrant* del sito onecoinsuedtirol.it., del Sig. Antonio Guida, *registrant* del sito onecoinitaliaofficial.it. e del Sig. Stefano Tagliapietra, *registrant* del sito onecoinitalia.com.;

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

1. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 28 novembre 2016, è stato avviato il procedimento istruttorio PS10550, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, comma 1 lettera b), c), 23, comma 1, lettera p), art. 49 comma 1 lettere a), b), c), d), g), h), q), r), v, e art. 66 del Codice del Consumo.

2. Parti del procedimento, in qualità di professionisti, sono: la società ONE NETWORK SERVICES LTD. attiva nel settore della promozione e diffusione della criptomoneta denominata OneCoin, del Sig. Christian Leitner, *registrant* del sito onecoinsuedtirol.it., del Sig. Antonio Guida, *registrant* del sito onecoinitaliaofficial.it. e del Sig. Stefano Tagliapietra, *registrant* del sito onecoinitalia.com.

3. Parti del procedimento, in qualità di segnalanti, sono: la CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e il CENTRO TUTELA CONSUMATORI UTENTI.

4. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 7 giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.

5. Secondo informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo e le segnalazioni pervenute, i professionisti in epigrafe hanno, almeno a partire dal marzo 2016 e a vario titolo, promosso - attraverso internet, *l'e-book* promozionale "Guadagna con OneCoin"¹ ed appositi eventi - l'adesione ad un programma di acquisto e la diffusione della criptomoneta² OneCoin, abbinata a "kit formazione" ad essa collegati (di

¹ Allegato alla nota prot. 73712 del 22 novembre 2016

² Una criptovaluta (o crittovaluta o criptomoneta) è una valuta paritaria, decentralizzata digitale la cui implementazione si basa sui principi della crittografia per convalidare le transazioni e la generazione di moneta in sé. Come ogni valuta digitale, consente di effettuare pagamenti online in maniera sicura.

Le implementazioni di criptovalute spesso usano uno schema proof-of-work come salvaguardia alla contraffazione digitale. Esse utilizzano tecnologie di tipo peer-to-peer (p2p) su reti i cui nodi sono computer di utenti disseminati in tutto il globo. Su questi computer vengono eseguiti appositi programmi che svolgono funzioni di portamonete. Non c'è attualmente alcuna autorità centrale che le controlla. Le transazioni e il rilascio delle criptomonete avvengono collettivamente in rete, pertanto non c'è una gestione di tipo "centralizzato". Queste proprietà uniche nel suo genere, non possono essere esplicate dai sistemi di pagamento tradizionale.

seguito Programma) prospettando ai consumatori un notevole ritorno economico conseguibile attraverso diversi percorsi. In particolare, viene evidenziato come sia possibile acquistare la criptomoneta OneCoin e limitarsi ad attendere che essa incrementi il suo valore attraverso una sempre maggiore diffusione.

6. Dalla documentazione agli atti³ risulta che ad un investimento base nel Programma di € 140,00 corrispondono 1.000 *tokens* e che questi, secondo una procedura denominata *split* – i cui dettagli non vengono precisati – possono essere raddoppiati diventando 2.000. A questo punto è possibile convertire i *tokens* maturati dividendo il loro ammontare per un parametro “*difficulty*” pari a 70 (anch’esso non specificato) e ricavando pertanto 28 Onecoin. Effettuata tale operazione, il valore di conversione tra moneta virtuale ed euro è $1 \text{ OneCoin} = \text{€ } 5,63$ quindi i 28 *OneCoins* maturati equivarrebbero al valore di € 157. Successivamente, il valore di cambio crescerebbe, sempre secondo parametri non precisati, fino a raggiungere, nel 2018, il tasso di conversione di $1 \text{ Onecoin} = \text{€ } 100$ e pertanto i 28 *onecoins* iniziali corrisponderebbero a € 2.800⁴.

7. L’opzione descritta viene tuttavia rappresentata come limitante rispetto alle effettive possibilità di guadagno che il Sistema offre. Infatti il professionista sottolinea che *“l’azienda distribuisce in forma di provvigioni l’85% delle entrate derivanti dalla vendita dei pacchetti di formazione da parte dei membri. In questo modo sussiste la possibilità di guadagnare molto di più: fino a € 5.000 al giorno e € 35.000 alla settimana”*⁵.

8. Chiariti i rilevanti obiettivi che è possibile raggiungere, si evidenzia che per aderire al Sistema è necessario pagare una quota di attivazione di € 30 ed acquistare un kit di formazione⁶ scelto tra 5 diversi con prezzi che vanno

Sono state definite oltre 30 diverse specifiche e protocolli di criptovalute per lo più simili o derivate dalla prima criptovaluta mai implementata, il Bitcoin. Ad oggi, tutte le criptovalute sono tutte valute alternative rispetto alle valute con valore legale.

La maggior parte delle criptovalute sono progettate per introdurre gradualmente nuove unità di valuta, ponendo un tetto massimo alla quantità di moneta che è in circolazione. Ciò viene fatto sia per imitare la scarsità (e il valore) dei metalli preziosi. Comparata con le valute ordinarie gestite dagli istituti finanziari o tenute come contante, le criptovalute sono meno suscettibili a confische da parte delle forze dell’ordine. Le criptovalute esistenti sono tutte pseudonimi che consentirebbero l’anonimato.

³ Cfr. Nota n.1

⁴ Il medesimo piano di sviluppo viene applicato alla somma iniziale di € 27.530,00 ed il valore di conversione dei Onecoins maturati nel 2018 risulterebbe essere di € 3.000.000,00.

⁵ Cfr. p.23 dell’e-book di cui all’Allegato 1 alla nota prot. 73712 del 22 novembre 2016.

⁶ In nessuna parte della pubblicazione viene chiarito quale sia il contenuto dei kit di formazione. E’ presente solo un generico riferimento ad una modalità di formazione definita come OneAcademy nell’ambito della quale “ i membri di OneCoin imparano ad agire in modo strategico, tattico, intelligente e con successo nel campo della finanza, degli investimenti e delle criptovalute”(p.35 dell’e-book allegato alla nota prot. 73712 del 22 novembre 2016).

da € 110 ad € 13.750.

9. Infine il documento promozionale enfatizza che “*per l’acquisizione di nuovi membri, la loro formazione e assistenza nell’ambito dell’organizzazione del network in via di formazione si viene ricompensati con 5 diversi bonus*” incrementali a seconda della quantità dei nuovi consumatori reclutati e del tipo di kit formazione che scelgono. Il professionista riporta in tabella l’esempio che segue:

Esempio di guadagno vendita diretta				
numero	Kit	Euro	Fatturato pacchetto	Fatturato pacchetto
3x	Starter	110	110	330
2x	Trader	550	550	1.100
	Executive Trader	3.300	3.300	
1x	Tycoon Trader	5.500	5.500	5.500
	Premium Trader	13.750	13.750	
totale				6.930
Provvigione 10%				693

10. Le evidenze raccolte non hanno consentito di accertare quale sia il momento in cui il consumatore che abbia aderito al sistema possa procedere a convertire i OneCoins guadagnati attraverso i descritti canali in euro. A questo riguardo il professionista fa riferimento ad impieghi solo all’interno della piattaforma proprietaria One Exchange.

11. Da quanto sopra descritto risulta che i comportamenti oggetto di contestazione come “pratiche commerciali” consistono nel fornire una rappresentazione incompleta, poco trasparente e non veritiera in merito⁷:

(i) ai termini e alle condizioni del Programma proposto ai consumatori, alla natura effettiva degli impegni che il consumatore assume sottoscrivendo l’adesione al sistema OneCoin,

(ii) alle reali possibilità di conseguire guadagni aderendo allo schema proposto dal professionista,

(iii) alle concrete possibilità di conversione della criptomoneta OneCoin, tali da indurre in errore il consumatore medio facendogli assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso.

12. Inoltre, con specifico riguardo alle modalità di promozione della criptomoneta OneCoin e dei pacchetti-formazione ad essa collegati, risulta che la parte più consistente degli introiti conseguibili dall’attività promossa

⁷ Le carenze descritte assumono un rilievo particolarmente significativo nell’ambito dei siti onecoinsuedtirol.it, onecoinitaliaofficial.it e onecoinitalia.com anche per quanto concerne l’assenza delle indicazioni relative all’identità del professionista, le caratteristiche dei beni e/o dei servizi che l’operatore intende proporre e la modalità di esercizio del diritto di recesso.

dai professionisti derivi non solo dall'acquisto della moneta virtuale in questione quanto piuttosto dal pagamento delle quote che i consumatori sono chiamati a versare nel momento dell'adesione al sistema, i quali a loro volta per raggiungere l'obiettivo sembrano essere tenuti a reclutare altri consumatori – che vengono così a trovarsi nella medesima condizione – generando così ricavi considerevoli per la società One Network Services Ltd.; modalità queste, che appaiono riprodurre le dinamiche tipiche delle vendite piramidali.

II. MEMORIE DELLE PARTI

13. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 28 novembre 2016, con riferimento al procedimento cautelare, sono state prodotte memorie difensive da parte di One Network Services Ltd. in data 6 dicembre 2016, e dal Sig. Stefano Tagliapietra *registrant* del sito onecoinitalia.com. in data 13 dicembre 2016: quest'ultimo a altresì effettuato accesso agli atti in data 2 dicembre 2016.

14. La società One Network Services Ltd., ha eccepito preliminarmente che il testo della comunicazione di avvio avrebbe dovuto essere trasmesso in lingua bulgara in ossequio a quanto previsto dalla convenzione dei Diritti Umani (New York 1966) ed ai principi espressi nella sentenza del Consiglio di Stato n.2345 del 19 aprile 2000. Secondo la parte, i termini dovrebbero decorrere dal momento in cui sarà trasmesso il testo dell'avvio tradotto in bulgaro.

15. Nel merito dei rilievi il professionista ha evidenziato di essere un'entità separata, incaricata soltanto di provvedere ai servizi di supporto amministrativo secondo la convenzione allegata, rispetto alle società OneCoin Ltd. (promotrice della criptomoneta) e OneLife Network Ltd (proprietaria del sistema commerciale e venditrice dei corsi di formazione).

16. In ordine al funzionamento della criptomoneta la parte ha indicato che si tratterebbe di un prodotto legale sia sotto il profilo della disciplina legislativa italiana che per quanto riguarda quella europea. Quanto alla prima evidenza anche che l'attività in questione non sarebbe riconducibile a quella vietata dalla L.173/2005 ma si tratterebbe di un sistema legale.

Infine la società ha dichiarato che sarebbe estranea rispetto ai siti italiani in merito ai quali non avrebbe nulla da riferire.

17. Quanto al Sig. Stefano Tagliapietra, nella memoria difensiva ha

evidenziato di essere estraneo alla promozione ed alla diffusione della criptomoneta in questione. Da ciò egli fa discendere che il suo coinvolgimento nel procedimento sarebbe stato frutto di un errore dal momento che sarebbe solamente “intestatario di un sito web informativo sulle criptovalute”, posto prudenzialmente offline “e non [potrebbe] certamente essere considerato un professionista di riferimento della One Coin Network Services Ltd”. La parte, sulla base dell’asserita estraneità alla vicenda, conclude chiedendo l’archiviazione “de plano” del procedimento ⁸.

III. VALUTAZIONI

18. Prive di pregio appaiono le eccezioni preliminari in quanto One Network Services Ltd. risulta il professionista indicato ripetutamente nelle pagine del sito e nella documentazione agli atti, documenti in lingua italiana e diffusi appunto ai consumatori italiani.

19. Appare pertanto evidente che l’affermazione della Parte circa l’asserito obbligo dell’Autorità di fornire il testo della comunicazione di avvio in lingua bulgara, ai sensi dell’art.14 comma 3 lettera a) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dei principi contenuti della sentenza del Consiglio di Stato 2345/2000 risulta priva di fondamento dal momento che, nel caso di specie, la mancata traduzione della comunicazione di avvio del procedimento nella lingua del soggetto destinatario non può ritenersi che ne abbia pregiudicato il diritto di difesa.

20. Peraltro, la Parte si riferisce a provvedimenti (normativi e giurisprudenziali) nei quali, in un contesto del tutto diverso, è stato affermato il principio secondo cui ogni individuo accusato di un reato ha diritto ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell’accusa a lui rivolta al fine di poter esprimere le proprie ragioni difensive.

21. Infine, il professionista opera in Italia proponendo l’adesione al sistema oggetto del procedimento a consumatori italiani attraverso siti redatti interamente in lingua italiana e ad esito della comunicazione di avvio del procedimento ha comunque replicato in modo puntuale alle censure mosse dimostrando di averne ben compreso il contenuto e di poter svolgere le sue difese in maniera completa, organica e conferente.

⁸ Memoria prot. 78380 del 13/12/2016.

22. Rispetto a quanto dedotto dal *registrant* Stefano Tagliapietra⁹, si deve evidenziare che il sito onecoinitalia.com. presentava, prima del volontario oscuramento disposto dalla parte, elementi tali da far ritenere che si trattasse di una vera e propria attività di promozione volta alla diffusione della criptomoneta ed al reclutamento di ulteriori aderenti al programma sopradescritto. Gli elementi sottolineati dalla parte sembrano essere idonei ad avvalorare l'ipotesi formulata in sede di avvio circa il coinvolgimento del *registrant* nell'attività pubblicitaria riferita alla moneta virtuale in questione.

23. Nel merito, le condotte sopra descritte e contestate attraverso la comunicazione di avvio sembrano potersi configurare come scorrette, già ad un primo esame, in quanto fanno risaltare l'esistenza di un sistema di promozione ingannevole e a carattere piramidale posto che il consumatore aderente è tenuto a pagare una quota di ingresso e ad attivarsi per far aderire numerosi altri clienti alla "Community" e conseguentemente il suo corrispettivo deriva non solo dai rendimenti ipotizzati della criptovaluta OneCoin ma anche dall'ingresso di numerosi altri consumatori nel Programma. Rileva, altresì, la particolare pervasività della comunicazione commerciale, attraverso la prospettazione di rendimenti esponenziali rispetto alla cifra inizialmente investita. Sussistono, pertanto, fondati elementi per ricondurre tale sistema di promozione e reclutamento di consumatori tra quelli a carattere piramidale, vietati dal Codice del Consumo a priori in quanto ingannevoli *ope legis*.

24. Per quanto concerne il *periculum in mora* rilevano, in primo luogo, l'attualità e la diffusività crescente delle condotte in questione essendo la moneta virtuale OneCoin tuttora ampiamente promossa nell'ambito dei descritti incontri periodici e attraverso internet. Le condotte prese in esame sono caratterizzate da un elevato grado di offensività in quanto idonee a raggiungere - nelle more del procedimento - un numero elevato di consumatori posto che l'effettivo guadagno può essere conseguito prevalentemente attraverso l'ingresso di nuovi consumatori.

25. Con riferimento tuttavia al sito onecoinitalia.com si evidenzia che questo risulta attualmente non operativo, a seguito di oscuramento da parte dal *registrant* del medesimo, e quindi non sussistono le sopraindicate esigenze cautelari.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono

⁹ Cfr. nota n.6

elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta, continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito;

DISPONE

ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento, che la società ONE NETWORK SERVICES LTD., il Sig. Christian Leitner, *registrant* del sito onecoinsuedtirol.it., il Sig. Antonio Guida, *registrant* del sito onecoinitaliaofficial.it.;

a) sospendano ogni attività diretta a alla promozione ed alla diffusione della criptomoneta OneCoin e dei pacchetti di formazione ad essa collegati;

b) comunichino all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro dieci giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrati le misure adottate.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella